

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, condizionati al puntuale adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del Commissario ad Acta n. 585/2015, per il presidio sanitario denominato Casa di Cura "San Raffaele Rocca di Papa", sita nel Comune di Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestita dalla Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dott. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- la Determinazione n. G17536 del 31 dicembre 2015 di delega del direttore regionale per gli atti indifferibili ed urgenti e successiva proroga disposta con determinazione n. G01232 del 17 febbraio 2016;
- l'Atto di Organizzazione n. G03680 del 13.04.2016, modificato con successivi atti n. G04602 del 05.05.2016 e n. G06090 del 27.05.2016, con cui, a decorrere dal 20 giugno 2016, si è provveduto, tra l'altro, all'istituzione dell'Area "*Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti*";
- la Determinazione n. G07094 del 21/06/2016 di nomina, a decorrere dal 21/06/2016, del Dott. Achille Iachino, per la copertura dell'incarico di Dirigente dell'Area "*Pianificazione e Controllo*"



IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Strategico, Verifiche e Accreditamenti” della Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali”;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2011 che definisce i Livelli essenziali di assistenza;
- l’Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento e fabbisogno assistenziale:

- la L. 27 dicembre 2006, n. 296 che individua il passaggio dall’accreditamento provvisorio al definitivo;
- la Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. che disciplina il procedimento regionale di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento istituzionale;
- la Legge Regionale n. 9/2010 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 6/2011 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 12/2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d’uso” (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “*Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 avente ad oggetto “*Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 avente ad oggetto “Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi”;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- il Decreto del Commissario ad Acta n. 76 del 8 marzo 2013 ad oggetto “Assistenza territoriale. Rivalutazione dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane ai sensi del Decreto commissariale n. U00039/2012”;
- il Decreto del Commissario ad Acta del 22 maggio 2014, n. 170 “Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30/10/2014 ad oggetto “L.R. n. 4/2003 – R.R. n. 2/2007 – Direttive per l’adeguamento delle procedure di conferma dell’autorizzazione dell’attività sanitaria e di accreditamento istituzionale”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26/11/2014 ad oggetto “Rettifica DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto “Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio””;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00413 del 26/11/2014 ad oggetto “Attuazione delle disposizioni previste dal DCA n. U00359 del 30.10.2014 concernente ‘Direttive per l’adeguamento delle procedure di conferma dell’autorizzazione dell’attività sanitaria e di accreditamento istituzionale.’ - Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie previsto dall’art. 5, dell’allegato ‘1’, del DCA n. U00359/2014”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00452 del 22/12/2014 ad oggetto “Decreto commissariale n. U00247/2014. Programmi operativi per il triennio 2013- 2015. Riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza territoriale. Piano regionale per l’attivazione di posti residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane.”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00320 del 24/10/2016 ad oggetto “Assistenza territoriale per le cure palliative. Ridefinizione del fabbisogno regionale di posti in regime residenziale.”

PRESO ATTO che la Società “San Raffaele S.p.A.” (P. IVA 08253151008), con sede legale in Roma, Via di Val Cannuta, n. 247, ha aderito alle procedure di cui al DCA 90/2010 ed ha presentato la documentazione in virtù del DPCA n. 7 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la struttura sanitaria denominata Casa di Cura “San Raffaele Rocca di Papa” sita in Rocca di Papa (RM), risulta operante sulla base dei seguenti provvedimenti:

- DGR n. 1043 del 24/03/1998 di presa d’atto del verbale d’intesa di riconversione della ex Casa di Cura “Madonna del Tufo”, con il quale la struttura, complessivamente dotata di n. 175 p.l. di lungodegenza, assumeva la seguente configurazione complessiva, in riconversione:
 - n. 80 p.l. di RSA;
 - n. 95 p.l. di Lungodegenza Cod. 60;
- DGR n. 3175/1999, con la quale la Casa di Cura, in attesa del rilascio del nuovo atto autorizzativo, viene accreditata, in via straordinaria e temporanea, all’erogazione di attività ambulatoriale per esterni e per ospiti RSA, limitatamente all’erogazione delle prestazioni di diagnostica di laboratorio;
- DGR n. 355 del 15/02/2000 “Accreditamento provvisorio. Case di cura private già accreditate per acuti ai sensi della Legge 23.12.1994, n. 724, art. 6 comma 6 – Variazione”: la tab. A prende atto della sottoscrizione da parte della CdC “Madonna del Tufo” del verbale d’intesa di riconversione, con la configurazione di p.l. di cui alla DGR n. 1043 del 24/03/1998;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- DGR n. 949 del 28/03/2000 di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività ambulatoriali, aperte anche a pazienti esterni:
 - Fisiokinesiterapia;
 - Medicina di laboratorio;
 - Diagnostica per immagini (radiodiagnostica, ortopantomica, mammografia);
 - Poliambulatorio specialistico con le seguenti branche: Fisiokinesiterapia, Cardiologia, Urologia, Odontoiatria, Oculistica, Neurologia, Psichiatria;
- DGR n. 2036 del 21/12/2001 "*Casa di cura privata Madonna del Tufo, sita in Rocca di Papa (Roma) – Via Ariccia, 16. Con ferma autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della L.R. 31.12.87, n. 64*", con la quale la struttura assume la seguente configurazione complessiva:
 - Casa di cura ad indirizzo specifico medico per lungodegenza medica: n. 95 p.l. (+1 per isolamento temporaneo)
(4 unità funzionali così articolate)
 - ✓ n. 3 unità poste al piano terra n. 84 p.l.;
 - ✓ n. 1 unità posta al primo piano n. 11 p.l.;
 - Servizi di diagnosi e cura utilizzabili anche ambulatorialmente:
 - ✓ Medicina di laboratorio;
 - ✓ Laboratorio di analisi cliniche;
 - ✓ Diagnostica per immagini;
 - ✓ Fisiokinesiterapia;
 - Poliambulatorio specialistico con le seguenti branche: Cardiologia, Urologia, Odontoiatria, Oculistica, Neurologia, Psichiatria;
- DGR n. 673 del 31/05/2002 "*Autorizzazione residenza sanitaria assistenziale "Madonna del Tufo", sita in Rocca di Papa (Roma) – Via Ariccia, 16, ai sensi della L.R. n. 41/93 e del R.R. 1/94, in attuazione della DGR 2499/97 e DGR 1043/98*", di autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'accordo di riconversione di cui alla DGR n. 1043 del 24/03/1998, di una RSA di complessivi 80 p.r. così articolata:
 - n. 4 nuclei di 20 p.r. ciascuno Liv. Ass. Alto (attuale Mant. A)
(Area della senescenza);
- DGR n. 22 del 09/01/2004, con la quale l'amministrazione regionale:
 - prende atto del progetto trasmesso dalla ASL Roma H concernente la realizzazione di un "Centro per le Cure Palliative" – Hospice - presso la casa di cura "Madonna del Tufo" di Rocca di Papa, "*condividendone i contenuti e la metodologia e considerando fin d'ora l'istituendo servizio inserito nella rete dei servizi di cui alla D.G.R. n. 37/01*";
 - autorizza la Società che gestisce la Casa di Cura alla realizzazione dell'Hospice;
 - prende atto che il Centro avrà una capacità ricettiva di 16 posti;
 - demanda all'Azienda USL ROMA H la valutazione per l'eventuale perfezionamento dal punto di vista strutturale e organizzativo del progetto, ai fini della sua realizzazione;
 - condiziona il riconoscimento del Centro alla verifica da parte dell'Azienda stessa della rispondenza della struttura ai requisiti previsti dalla normativa vigente e alla istruttoria, ai fini del successivo provvedimento regionale;
 - prende atto che il Centro per le Cure Palliative dovrà collocarsi al livello intermedio nell'ambito della rete dei servizi, costituita dall'assistenza ospedaliera e dall'assistenza domiciliare specialistica, valorizzando la presa in carico delle persone e la fruizione da parte delle stesse di prestazioni residenziali e domiciliari in relazione allo stato di malattia;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- Determinazione n. D5077 del 23/11/2004 “Autorizzazione all’esercizio dell’attività del “Centro per le Cure palliative” – Hospice presso la Casa di Cura privata “Madonna del Tufo” sita in Rocca di Papa (Roma) – Via Ariccia, 16, in applicazione della DGR 22/04”, con la quale l’attività risulta articolata come segue:
 - n. 16 p.l. di cure palliative in Hospice;
 - n. 48 posti di assistenza domiciliare di cure palliative in Hospice;
- Determinazione n. D0875 del 07/03/2005, con la quale:
 - si autorizza la modifica della denominazione della struttura da Casa di Cura da “Madonna del Tufo” a Casa di Cura “San Raffaele Rocca di Papa”;
 - si prende atto della variazione del Direttore Sanitario, in persona del Dott. Giuseppe Catania;

CONSIDERATO che:

- con Decreto del Commissario ad acta n. 80/2010 la Regione ha provveduto alla “Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale” riducendo di n. 21 p.l. di Lungodegenza Medica Cod. 60 l’assetto autorizzativo e di accreditamento della struttura;
- con successivo accordo, adottato ai sensi dell’allegato E del DCA 80/2010 e sottoscritto tra Regione Lazio, ASL interessate e Società San Raffaele S.p.A., ratificato con DCA n. 62 del 27/07/2011, sono stati ripristinati i n. 21 p.l. di Lungodegenza Medica Cod. 60, tornando quindi alla configurazione ante DCA 80/2010 di complessivi n. 95 p.l.;

CONSIDERATO, pertanto, che le attività per le quali la struttura risultava in possesso del titolo di autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento provvisorio sono:

	Autorizzati	di cui Accreditati
Lungodegenza Cod. 60	95	95
RSA	80 p.r. – Liv. Ass. Mantenimento A*	80 p.r. – Liv. Ass. Mantenimento A*
Presidio per l’assistenza residenziale per cure palliative (Hospice)	16 p.r. 48 trattamenti domiciliari	_____
Servizi di diagnosi e cura, utilizzabili anche ambulatorialmente	Laboratorio analisi; Diagnostica per immagini; Fisiokinesiterapia;	Laboratorio analisi;
Ambulatorio polispecialistico con le seguenti branche	Cardiologia Urologia, Odontoiatria, Oculistica, Neurologia, Psichiatria	_____

* ex Alto Livello Assistenziale, corrispondente, ai sensi dell’All. 2 al DCA n. 99/2012, al Livello Assistenziale Mantenimento A.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 con il quale sono state previste le procedure per l’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private e per la verifica dei requisiti;

VISTI i pareri di non conformità rilasciati dal Direttore Generale della ASL Roma 6 (già RM/H) con prot. nn. 469013-469018-469020 GR11/16 del 18/08/2014, sulla base delle relazioni del Coordinatore della Commissione di verifica aziendale (Prot. n. 68514 del 31/07/2014, relativamente al presidio Casa di Cura; Prot. n. 68519 del 31/07/2014, relativamente al presidio Hospice; Prot. n. 68526 del 31/07/2014, relativamente al presidio RSA) in esito ai sopralluoghi effettuati presso la struttura dal 14/06/2012 al 25/09/2012, dai quali emerge che “[...] l’impianto di depurazione delle acque reflue, a servizio del complesso assistenziale, è stato sottoposto a sequestro con facoltà d’uso, da parte della A.G. pertanto non si ritiene di poter concludere con esito favorevole l’endoprocedimento di competenza di questa ASL”;



IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA, con riguardo all'impianto di depurazione delle acque reflue servente l'intero complesso assistenziale sito in Rocca di Papa, Via Ariccia, n. 16, la seguente documentazione:

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Roma n. 7479 del 11/11/2010, con cui la Soc. "San Raffaele S.p.A. veniva autorizzata *"allo scarico sul suolo, mediante impianto di sub-irrigazione per n. 212 A.E., delle acque reflue domestiche, provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Rocca di Papa, via Ariccia n 16, destinato a svolgere attività di clinica medico chirurgica"* per un periodo di quattro anni, da rinnovarsi un anno prima della scadenza (D. Lgs. 152/2006, art. 124, comma 8);
- l'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Velletri del 28/11/2012, con la quale è stato disposto il sequestro del depuratore servente la Casa di Cura "San Raffaele Rocca di Papa", concedendone la facoltà d'uso (comunicazione del Comando del Corpo Forestale dello Stato di Rocca di Papa prot. n. 2532 del 01/12/2012);
- la comunicazione prot. n. 50148 del 08/04/2013 con la quale la Provincia di Roma, prendeva atto della facoltà d'uso dell'impianto di depurazione, concesso dalla competente autorità giudiziaria;
- l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue del 23/12/2013, inoltrata alla Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) dalla Società "San Raffaele S.p.A." e la relativa presa d'atto da parte dell'Ente Provinciale medesimo (nota del Dirigente del Dip. IV "Servizi di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente" – Servizio 2 "Tutela della acque, suolo e risorse idriche" prot. n. 173023 del 24/12/2013);
- la richiesta di autorizzazione all'allaccio in fogna inoltrata dalla Soc. San Raffaele S.p.A. al Comune di Rocca di Papa in data 11/04/2014 ed acquisita al prot. comunale n. 0010399 del 15/04/2014;
- il Decreto del 26/05/2015 del Tribunale Ordinario di Velletri, notificato alla Soc. "San Raffaele S.p.A." in data 23/06/2015, con il quale si dispone, tra l'altro, il dissequestro dello scarico previa regolarizzazione delle non conformità che ne hanno motivato il provvedimento;
- la nota prot. n. 91/2016/CT/uagn del 12/02/2016, acquisita al prot. reg. 84605 GR11/16 del 17/02/2016 del Legale Rappresentante della Soc. "San Raffaele S.p.A." con la quale l'amministrazione regionale veniva informata che, nelle more dell'adozione del nuovo provvedimento autorizzativo da parte dell'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale, *"è in corso l'iter per provvedere, appena possibile, all'allaccio diretto alla pubblica fognatura la cui realizzazione è in via di conclusione con la conseguente chiusura dell'attuale depuratore"* ed inoltre che *"lo scarico di acque reflue, nelle more dell'autorizzazione in corso, avviene legittimamente con un sistema indiretto attraverso ditta specializzata esterna"*;
- la nota prot. reg. n. 587033 del 24/11/2016 con la quale il Comune di Rocca di Papa (RM) ha trasmesso l'Autorizzazione prot. n. 26449/2016 del 23/11/2016 allo *"scarico dei liquami reflui alla fognatura comunale, provenienti dai servizi igienici a servizio dell'immobile adibito a complesso sanitario Casa di Cura per Anziani, di proprietà della Società "San Raffaele SPA", sito in Rocca di Papa in Via Ariccia n° 16 e distinto al Catasto al Foglio n. 21 Particelle n. 21-19-65-71-216-217"*;
- la nota prot. reg. n. 623659 del 15/12/2016, con la quale il Legale Rappresentante della Soc. "San Raffaele S.p.A." ha documentato la proposizione del ricorso in opposizione al Decreto Penale di Condanna n. 1254/15 emesso dal GIP del Tribunale di Velletri (RM) e la nota prot. reg. n. 625637 del 15/12/2016 di attestazione di pendenza del giudizio;

CONSIDERATO che alla data del 18/08/2014, sulla base dell'attestazione di non conformità della ASL Roma 6 (già RM/H), all'amministrazione regionale non era consentito concludere favorevolmente il procedimento amministrativo di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

accreditamento istituzionale definitivo;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30.10.2014 con il quale sono state approvate le *“Direttive per l’adeguamento delle procedure di conferma dell’autorizzazione dell’attività sanitaria e di accreditamento istituzionale”* e, in particolare, è stato previsto che le strutture per le quali non è stato possibile concludere entro il termine del 31.10.2014 l’iter amministrativo di autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale con l’adozione di un provvedimento amministrativo a causa:
 - a) di intervenute proroghe o prescrizioni disposte da altre autorità (VV.FF., comuni, ecc.) nelle materie di rispettiva competenza i cui termini per gli adempimenti si protraggono ben oltre quelli del 31.10.2014;
 - b) di pareri di conformità negativi dovuti alla non conformità di parti della struttura che però non interferiscono con il funzionamento della restante parte per quanto riguarda la corretta erogazione assistenziale e la sicurezza dei pazienti e degli operatori;
 - c) di intervenute impugnative davanti al giudice amministrativo; potevano fruire di misure e procedure prestabilite necessarie al completamento del percorso avviato della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00372 del 12.11.2014 con il quale è stata disposta, in particolare, ai sensi del comma 1, dell’art. 6, dell’allegato “1” al DCA n. U00359 del 30.10.2014, la sospensione di alcuni provvedimenti amministrativi già adottati e di altri procedimenti amministrativi avviati;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00413 del 26.11.2014 con il quale è stata effettuata la ricognizione delle strutture sanitarie e socio sanitarie prevista dall’art. 5 dell’allegato “1” del DCA n. 359/2014 dalla quale si rileva che la Casa di Cura San Raffaele Rocca di Papa è collocata tra le strutture in possesso dell’attestazione di non conformità ai requisiti di legge;

VISTA la nota prot. 115619 GR11/16 del 02/03/2015 con la quale sono state comunicate alla Soc. San Raffaele S.p.A. le non conformità accertate dalla ASL Roma 6 (già RM/H) con gli attestati prot. nn. 469013-469018-469020 GR11/16 del 18/08/2014 e la procedura prevista dal DCA n. 359/2014, precisando che la stessa veniva posta in essere *“al fine di adottare per ciascuna fattispecie come sopra distinta (precedenti lettere a), b) e c) e singola struttura interessata separati e distinti provvedimenti di conferma, revoca, sospensione totale o parziale dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale o di autorizzazione e di accreditamento temporaneo, quest’ultimo ai soli fini di assicurare la continuità assistenziale, giusto quanto previsto dal DCA n. 413/2014”*;

CONSIDERATO che con comunicazione prot. n. 167013 GR11/16 del 20/03/2015, la Società *“San Raffaele S.p.A.”* in qualità di gestore del Presidio Sanitario denominato CdC *“San Raffaele Rocca di Papa”* sito in Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, ha dichiarato di rientrare, di diritto, nelle previsioni di cui all’all.1, art. 2 del DCA n. U00359 del 30/10/2014 per intervenute proroghe o prescrizioni disposte da altre autorità (VV.FF., comuni, ecc.) nelle materie di rispettiva competenza i cui termini per gli adempimenti si protraggono ben oltre quelli del 31.10.2014, dichiarando che: *“Il Presidio sanitario è ancora in attesa del provvedimento, da parte della Provincia di Roma, dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue del depuratore”* e più oltre *“per lo scarico di acque reflue che, nelle more dell’autorizzazione Provinciale in corso, avviene con un sistema indiretto”*;



IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATA pertanto la corrispondenza intercorsa fra i competenti uffici regionali, la ASL territorialmente competente e la Soc. San Raffaele S.p.A., volta ad accertare che la struttura denominata Casa di Cura San Raffaele Rocca di Papa rientri nelle previsioni di cui all'all.1, art. 2 del DCA n. U00359 del 30/10/2014, ed in particolare:

- la nota prot. reg. n. 328304 del 17/06/2015 con la quale la Società San Raffaele S.p.A. ha presentato ulteriore documentazione concernente l'iter di rinnovo dell'autorizzazione del depuratore del complesso assistenziale di Rocca di Papa (RM), ed in particolare il nulla osta ambientale rilasciato dall'Ente Parco dei Catelli Romani del 04/05/2015;
- le successive note prot. n. 33759 del 19/06/2015, n. 376180 del 10/07/2015 e n. 448091 del 17/08/2015, con cui l'amministrazione regionale ha chiesto al Direttore Generale della ASL Roma 6 (già RM/H) di valutare *"se le misure messe in atto dalla Società per lo smaltimento delle acque reflue rappresentano una modalità alternativa, seppure transitoria, per l'adesione ai requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA n. 8/2011 e s.m.i. attraverso la quale possa considerarsi temporaneamente superata la criticità di cui agli "Attestati di Non Conformità" del Direttore Generale della ASL Roma H prot. nn. 469013-469018-469020 GR11/16 del 18/08/2014"*;
- la nota acquisita al prot. reg. n. 535042 del 07/10/2015 con la quale il Direttore Generale della ASL Roma 6 (già RM/H) comunicava che *"non risulterebbe ricorrere ipotesi e/o possibilità di concludere il procedimento senza acquisire gli atti mancanti"*, sottolineando che *"il DCA 13/2011 prevede espressamente al punto 01.13 "l'autorizzazione allo scarico" tra i requisiti minimi strutturali e tecnologici generali delle strutture sanitarie"*

VISTO che:

- l'art. 1 comma c) del DCA n. U00585 del 14/12/2015, per le strutture sanitarie rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 2 dell'allegato "1" del DCA n. 359/2014, ha disposto che, laddove il procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo dipenda da autorizzazioni o prescrizioni di competenza di altre autorità, il legale rappresentante della struttura *"deve dimostrare alla Regione Lazio, con trasmissione di idonea documentazione, di avere in corso la procedura di ottenimento dell'autorizzazione definitiva indicandone i relativi tempi di completamento, con impegno a trasmettere i certificati definitivi, e tutti gli eventuali intermedi, entro trenta giorni dall'ottenimento degli stessi"*;
- ai sensi dell'art. 3 del succitato DCA n. U00585/2015, l'Amministrazione Regionale *"rilascia i provvedimenti di autorizzazione, e consequenziale accreditamento, definitivi disciplinati dalla L.R. n. 3/2010 e successive modificazioni, sottoposti alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove, entro i termini ivi prescritti non intervenga l'esito favorevole dei provvedimenti di cui al punto 1) lettere a), b) e c)"*;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 245666 del 11/05/2016, nell'ambito delle procedure di cui al DCA n. U00585/2015, l'amministrazione regionale ha chiesto al Direttore Generale della ASL Roma 6 di comunicare eventuali ulteriori motivi ostativi alla conclusione del procedimento di cui al DCA n. 90/2010, rispetto a quelli indicati nelle Relazioni Esiti Verifica prot. n. 68514-68519-68526 del 31/07/2014;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 47902 del 23/8/2016, acquisita al prot. reg. n. 434781 del 25/8/2016, e successiva integrazione documentale prot. n. 52013 del 16/09/2016, prot. reg. n. 470210 del 20/09/16, il Direttore Generale della ASL Roma 6, sulla base delle relazioni dei competenti servizi aziendali prot. n. 11859 del 24/06/2016 e prot. n.13549 del 22/07/2016, che hanno provveduto alle verifiche da ultimo in data 16/09/16, non ha rilevato ulteriori criticità rispetto a quelle comunicate con prot. n. 469013-469018-469020 GR11/16 del 18/08/2014 (scarico

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

delle acque reflue), esprimendo parere positivo in merito al possesso dei requisiti minimi autorizzativi per la struttura denominata CdC "San Raffaele Rocca di Papa";

CONSIDERATO che:

- il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue ovvero l'autorizzazione all'allaccio in fogna come anche la valutazione dell'idoneità del sistema indiretto utilizzato per lo scarico delle acque reflue, attiene alla competenza del Comune di Rocca di Papa (RM), dell'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Arpa Lazio e dell'Ente Parco dei Castelli Romani;
- con nota prot. n. 586764 del 23/11/2016 i competenti uffici regionali chiedevano al Comune di Rocca di Papa (RM) "*competente ad autorizzare l'allaccio in fogna e quindi in ordine alla dichiarazione di agibilità o meno della struttura, se lo strumento dello scarico in forma indiretta, realizzato di propria iniziativa dal privato, possa essere modalità idonea a surrogare, nelle more dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fogna e di chiarire, pertanto, se possa ritenersi agibile, non potendo consentire ulteriormente la prosecuzione dell'attività sanitaria senza che l'autorità competente in merito si sia pronunciata*";
- con nota acquisita al prot. reg. n. 587033 del 24/11/2016 il Comune di Rocca di Papa (RM) trasmetteva l'Autorizzazione prot. n. 26449/2016 del 23/11/2016 allo "*scarico dei liquami reflui alla fognatura comunale, provenienti dai servizi igienici a servizio dell'immobile adibito a complesso sanitario Casa di Cura per Anziani, di proprietà della Società "San Raffaele SPA", sito in Rocca di Papa in Via Ariccia n° 16 e distinto al Catasto al Foglio n. 21 Particelle n. 21-19-65-71-216-217*";

RITENUTO, alla luce dell'Autorizzazione rilasciata dal Comune di Rocca di Papa (RM), di poter concludere favorevolmente il procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore della Casa di Cura San Raffaele Rocca di Papa, all'interno delle procedure di cui al DCA n. 90/2010, condizionata all'aggiornamento del certificato di agibilità, alla luce dell'intervenuta autorizzazione all'allaccio in fogna;

PRESO ATTO, inoltre, che ad oggi non è stato rilasciato alcun provvedimento formale di accreditamento per i 16 posti residenziali di cure palliative in hospice, autorizzati all'esercizio, ai sensi della DGR n. 22 del 09/01/2004, con Determinazione n. D5077 del 23/11/2004;

VISTA la nota prot. n. 532065 del 09/11/201 con la quale il Dirigente dell'area Cure Primarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ha confermato che le prestazioni di cure palliative in hospice erogate dalla casa di Cura San Raffaele Rocca di Papa risultano ricomprese nei dati di offerta di p.r. per tale tipologia assistenziale, di cui al DCA n. U00230/2016;

RITENUTO OPPORTUNO evidenziare che i predetti 16 p.r. di assistenza residenziale in hospice sono stati rideterminati alla luce delle indicazioni del DCA n. U00023 del 18/03/2010, in ragione del rapporto fra posti residenziali in hospice e trattamenti domiciliari di ¼, in 64 trattamenti in luogo dei 48 precedentemente autorizzati;

VISTO in particolare l'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

RITENUTO OPPORTUNO, con riferimento al Presidio di Cure Palliative in Hospice attivi della Casa di Cura "San Raffaele Rocca di Papa" rilasciare l'accreditamento ai sensi dell'art 8 quater comma 7 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

PRESO ATTO, infine, della nota acquisita al prot. reg. n. 576494 del 17/11/2016 con la quale il Legale Rappresentante della Soc. "San Raffele S.p.A." ha nominato quale Direttore Sanitario del presidio denominato Casa di Cura San Raffele Rocca di Papa il Dott. Domenico Damiano Tassone, nato a Brognaturo (VV) il 09/06/1956, Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Vibo Valentia n. 1127;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere:

- 1) alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio, condizionata al puntuale adempimento di quanto previsto al punto 4), del presidio denominato Casa di Cura "San Raffele Rocca di Papa", sito nel Comune di Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestito dalla Soc. "San Raffaele S.p.A." (P.IVA. 08253151008), legalmente rappresentato dal Sig. Carlo Trivelli, nato a Roma il 27/06/1952, relativamente alla seguente attività:
 - a) Presidio di Ricovero ospedaliero per post-acuzie, così articolato:
 - n. 95 p.l; Lungodegenza (Cod. 60);
 - b) Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane.
 - n. 80 p.r. Liv. Ass.: Mantenimento A;
 - c) Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice):
 - n. 16 p.r. in regime residenziale;
 - n. 64 trattamenti domiciliari;
 - d) Servizi di diagnosi e cura, utilizzabili anche ambulatorialmente:
 - Diagnostica di laboratorio di base;
 - Diagnostica per immagini – radiologia diagnostica;
 - Medicina fisica e riabilitazione (fisiokinesiterapia);
 - e) Ambulatorio polispecialistico con le seguenti branche:
 - Cardiologia;
 - Neurologia;
 - Odontoiatria;
 - Oculistica;
 - Psichiatria;
 - Urologia;
- 2) al rilascio dell'accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/02 e s.m.i., condizionato al puntuale adempimento di quanto previsto al punto 4), ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti, in favore del presidio denominato Casa di Cura "San Raffele Rocca di Papa", sito nel Comune di Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestito dalla Soc. "San Raffaele S.p.A." (P.IVA. 08253151008), legalmente rappresentato dal Sig. Carlo Trivelli, nato a Roma il 27/06/1952, relativamente alla seguente attività:
 - a) Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice):
 - n. 16 p.r. in regime residenziale;
 - m. 64 trattamenti domiciliari;
- 3) al rilascio dell'accreditamento istituzionale condizionato al puntuale adempimento di quanto previsto al punto 4), in favore del presidio denominato Casa di Cura "San Raffele Rocca di Papa", sito nel Comune di Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestito dalla Soc. "San



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Raffaele S.p.A.” (P.IVA. 08253151008), legalmente rappresentato dal Sig. Carlo Trivelli, nato a Roma il 27/06/1952, relativamente alla seguente attività:

- a) Presidio di Ricovero ospedaliero per post-acuzie, così articolato:
 - n. 95 p.l; Lungodegenza (Cod. 60);
 - b) Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane.
 - n. 80 p.r. Liv. Ass.: Mantenimento A;
 - c) Servizio di diagnosi e cura, utilizzabile anche ambulatorialmente:
 - Diagnostica di laboratorio di base;
- 4) l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di cui ai punti precedenti sono condizionati al puntuale adempimento degli obblighi previsti dal DCA n. U00585/2015, ed in particolare al rilascio del certificato di agibilità aggiornato all'autorizzazione all'allaccio in fogna del Comune di Rocca di Papa (RM) prot. n. 26449/2016 del 23/11/2016;

VISTO l'art. 7 della L.R. 2 del 29/4/13 “Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)” ed in particolare l'allegata Tab A “Tasse sulle Concessioni Regionali (TCR)”;

PRESO ATTO del pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 4.080,90;

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento:

- 1) di confermare l'autorizzazione all'esercizio, condizionata al puntuale adempimento di quanto previsto al punto 4), del presidio denominato Casa di Cura “San Raffaele Rocca di Papa”, sito nel Comune di Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestito dalla Soc. “San Raffaele S.p.A.” (P.IVA. 08253151008), legalmente rappresentato dal Sig. Carlo Trivelli, nato a Roma il 27/06/1952, relativamente alla seguente attività:
 - a) Presidio di Ricovero ospedaliero per post-acuzie, così articolato:
 - n. 95 p.l; Lungodegenza (Cod. 60);
 - b) Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane.
 - n. 80 p.r. Liv. Ass.: Mantenimento A;
 - c) Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice):
 - n. 16 p.r. in regime residenziale;
 - n. 64 trattamenti domiciliari;
 - d) Servizi di diagnosi e cura, utilizzabili anche ambulatorialmente:
 - Diagnostica di laboratorio di base;
 - Diagnostica per immagini – radiologia diagnostica;
 - Medicina fisica e riabilitazione (fisiokinesiterapia);



IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- e) Ambulatorio polispecialistico con le seguenti branche:
- Cardiologia;
 - Neurologia;
 - Odontoiatria;
 - Oculistica;
 - Psichiatria;
 - Urologia;
- 2) di rilasciare l'accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/02 e s.m.i., condizionato al puntuale adempimento di quanto previsto al punto 4), ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti, in favore del presidio denominato Casa di Cura "San Raffaele Rocca di Papa", sito nel Comune di Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestito dalla Soc. "San Raffaele S.p.A." (P.IVA. 08253151008), legalmente rappresentato dal Sig. Carlo Trivelli, nato a Roma il 27/06/1952, relativamente alla seguente attività:
- a) Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice):
- n. 16 p.r. in regime residenziale;
 - m. 64 trattamenti domiciliari;
- 3) di rilasciare l'accreditamento istituzionale, condizionato al puntuale adempimento di quanto previsto al punto 4), in favore del presidio denominato Casa di Cura "San Raffaele Rocca di Papa", sito nel Comune di Rocca di Papa (RM), Via Ariccia, n. 16, gestito dalla Soc. "San Raffaele S.p.A." (P.IVA. 08253151008), legalmente rappresentato dal Sig. Carlo Trivelli, nato a Roma il 27/06/1952, relativamente alla seguente attività:
- a) Presidio di Ricovero ospedaliero per post-acuzie, così articolato:
- n. 95 p.l; Lungodegenza (Cod. 60);
- b) Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane.
- n. 80 p.r. Liv. Ass.: Mantenimento A;
- c) Servizio di diagnosi e cura, utilizzabile anche ambulatorialmente:
- Diagnostica di laboratorio di base;
- 4) l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di cui ai punti precedenti sono condizionati al puntuale adempimento degli obblighi previsti dal DCA n. U00585/2015, ed in particolare al rilascio del certificato di agibilità aggiornato all'autorizzazione all'allaccio in fogna del Comune di Rocca di Papa (RM) prot. n. 26449/2016 del 23/11/2016;
- 5) di dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati, limitatamente alla "Centro residenziale per Cure Palliative (Hospice)". L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;
- 6) di prendere atto che il Direttore Sanitario del Presidio è il Dott. Domenico Damiano Tassone, nato a Brognaturo (VV) il 09/06/1956, Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Vibo Valentia n. 1127;



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- 7) di trasmettere via PEC il presente provvedimento all'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale, all'Arpa Lazio ed all'Ente Parco dei Castelli Romani, per le eventuali valutazioni di competenza;
- 8) di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: sanraffaele.fiscale@legalmail.it al Legale Rappresentante della Società "San Raffaele S.p.A." (P. IVA 08253151008), sig. Carlo Trivelli, nato a Roma in data 27/06/1952, con sede legale in Roma, Via di Val Cannuta, n. 247; alla ASL Roma 6, all'indirizzo: servizio.protocollo@pec.aslromah.it; al Comune di Rocca di Papa (RM), ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo@comune.roccadipapa.rm.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti - Sanità";
- 9) di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
- 10) di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accREDITAMENTO è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.


La presente autorizzazione all'esercizio potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



22 DIC. 2016

Roma, li

